



**Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Campania**

Prot. N° 85 del 28/08/2018

Napoli, 28 agosto 2018

Spett.le PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
DELLA CAMPANIA  
On.le VINCENZO DE LUCA

seg.presidente@regione.campania.it

**OGGETTO:** Articolo 1 comma 50 della Legge regionale 8 agosto 2018, n. 28. “Misure per l’attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2018-2020 - Collegato alla legge di stabilità regionale per l’anno 2018. ESCLUSIONE DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - RICHIESTA DI MODIFICA TESTO DI LEGGE

Egr. Presidente

Le scrivo in rappresentanza della Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Campania in riferimento alla legge regionale 8 agosto 2018, n. 28. “Misure per l’attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2018-2020 - Collegato alla legge di stabilità regionale per l’anno 2018”.

In particolare Le rappresento quanto segue:

L’articolo 1 comma 50 della Legge in oggetto modifica la legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 (Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico). Nello specifico al comma 2 dell’articolo 4 bis della legge (Commissioni per l’autorizzazione sismica presso i comuni) le parole da “tre tecnici “ fino alle parole “iscrizione all’albo” sono sostituite dalle seguenti: *“cinque professionisti tecnici, tra cui ingegneri, architetti, geologi e geometri, iscritti nel relativo albo professionale, tre dei quali in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o di diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici. I restanti due componenti possono esprimersi solo per quanto attiene alle competenze previste nei rispettivi regolamenti professionali”*.

A tale proposito si fa osservare che la legge 7 gennaio 1976, n. 3 “Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale -Articolo 2, comma 1 lettera “u” annovera tra le competenze della categoria “la progettazione e la direzione dei lavori di costruzioni rurali in zone sismiche di cui agli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64”.

Il medesimo articolo comma 1 lettera “cc” annovera tra le competenze della categoria che rappresento “le attività, le operazioni e le attribuzioni comuni con altre categorie professionali” ed in particolare quelle di cui al “R.D. 11 febbraio 1929, n. 274 “Regolamento per la professione di geometra”.

Appare singolare, pertanto, la scelta del legislatore regionale di escludere una categoria professionale con competenze in materia sismica attribuite da legge dello stato e prevedere invece una categoria professionale con titolo di studio inferiore le cui competenze in materia edilizia sono attribuite anche alla categoria dei dottori agronomi e dei dottori forestali.



**Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Campania**

Il consiglio di Federazione che rappresento, sicuro che il testo della Legge sia frutto di una mera imprecisione e non corrisponda alla volontà dell'Ente di escludere gli iscritti all'Albo con la qualifica di dottori agronomi e dottori Forestali, invita la giunta Regionale a voler modificare l'articolo 1 comma 50 della legge regionale 8 agosto 2018, n. 28 ed indicare in maniera esplicita anche i dottori agronomi ed i dottori forestali tra i cinque professionisti tecnici che costituiscono le Commissioni per l'autorizzazione sismica presso i comuni.

Certo di un pronto accoglimento della richiesta Le porgo Distinti saluti

Napoli, 28/08/2018

Il Presidente  
Dott. Agr. Carmine Maisto